


Pubblicato il 24/04/2024

N. 00024 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 00104/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Daniela Mosca, Antonella Procacci, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Medical Più di Procacci Antonella, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Maria Giovanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gubbio, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, Claudio Strappini, Strappini Claudio Ditta Individuale, Il Ghiottone

Sas di Cinti Federico & C., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera di Giunta Comunale n. 271 del 22 dicembre 2023 del Comune di Gubbio e di ogni altro e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato, ivi compresi, con riserva di motivi aggiunti, quelli, richiamati nella d.G.C. n. 271/2023 e dal contenuto attualmente sconosciuto, oggetto di istanza di accesso agli atti del 29 febbraio 2024;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti in data 4 aprile 2024:

della comunicazione dell'Ufficio Relazioni Esterne Staff Sindaco del Comune di Gubbio, trasmessa via mail in data 15-22 settembre 2023, contenente la convocazione della Confcommercio Gubbio e della Confcommercio Umbria all'incontro del 26 settembre 2023 per "valutazioni per eventuale ipotesi dello spostamento del mercato settimanale del martedì" (quale atto consegnato in sede di accesso del 27 marzo 2024);

della nota prot. n. 56123/2023 del 22 novembre 2023 a firma del dirigente del Settore Territorio-Ambiente del Comune di Gubbio;

della nota prot. n. 56449 del 23 novembre 2023 a firma del Responsabile del Comando di Polizia Municipale del Comune di Gubbio;

della nota prot. n. 57644/2023 del 30 novembre 2023 a firma dell'Assessore del Settore Territorio-Ambiente, Ufficio Commercio, del Comune di Gubbio, di convocazione di Confcommercio e di Confesercenti all'incontro del 5 dicembre 2023 (quale atto consegnato in sede di accesso del 27 marzo 2024);

della determinazione n. 93 del 18 gennaio 2024 del dirigente del Settore Territorio-Ambiente, Ufficio Commercio, del Comune di Gubbio ad oggetto "approvazione verbali sedute scelta posteggi, elenco assegnazione e planimetria definitiva per

trasferimento tradizionale mercato settimanale di martedì – lavori di rigenerazione urbana di Piazza Quaranta Martiri”;

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Gubbio n. 21 del 18 gennaio 2024, pubblicata in pari data sull'Albo Pretorio dell'Ente Comunale ex art. 124 TUEL;

nella misura in cui, nei giorni del mercato comunale del martedì e fino al 31 marzo 2026, quale data di completamento dei lavori in Piazza 40 Martiri, non permettono ai veicoli muniti di contrassegno per le persone disabili di accedere a Via del Teatro Romano fino al raggiungimento dei posteggi ad essi riservati, ivi presenti per legge, e di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato;

e, laddove occorresse, per la disapplicazione del Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Gubbio nella parte in cui, all'art. 7, comma 8, venisse ritenuto in contrasto con l'art. 49, comma 3, della l.r. n. 10 del 2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gubbio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, la titolare di uno studio di fisioterapia e riabilitazione situato nel Comune di Gubbio ed una paziente dello stesso lamentano che, per effetto del temporaneo spostamento del mercato settimanale del martedì da Piazza Quaranta Martiri, finalizzato a consentire l'esecuzione dell'intervento di rigenerazione urbana, sia venuta meno la possibilità di accedere e parcheggiare gli automezzi in via del Teatro Romano, ove

ha sede lo studio, o comunque in uno spazio idoneo a consentire ai pazienti con disabilità l'accesso allo studio citato;

Rilevata la sussistenza dell'interesse pubblico a non ritardare l'attuazione dell'intervento di rigenerazione urbana di Piazza Quaranta Martiri finanziato con risorse del PNRR (M5C2 – 2.1.);

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase di giudizio, riservata ogni altra valutazione e considerato il necessario bilanciamento degli opposti interessi in gioco, che non sussistano allo stato i presupposti per la concessione delle invocate misure cautelari, atteso che dalla documentazione versata in atti emerge che l'Amministrazione comunale si è nelle more attivata per reperire due posti auto per i veicoli muniti di contrassegno per le persone disabili all'interno dell'area parcheggio della vicina USL Umbria 1 con modalità che, sebbene non ritenute pienamente soddisfattive dalla parte ricorrente, sono comunque sufficienti a scongiurare l'irreparabilità del danno;

Ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli operatori di commercio interessati dall'assegnazione dei posti individuati nella nuova e temporanea sede del mercato settimanale;

Ritenuto, pertanto, che, in applicazione dell'art. 49 cod. proc. amm., debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente con le seguenti modalità, salva la possibilità di richiedere l'autorizzazione all'effettuazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm.:

- la notificazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione del presente provvedimento;
- il ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni, deve essere depositato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto che precede;

Ritenuto di fissare per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 settembre 2024;

Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima):

- a) rigetta la suindicata domanda cautelare;
- b) ordina che si provveda all'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 settembre 2024.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente

Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore

Davide De Grazia, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Daniela Carrarelli

IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Ungari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.